



Documento di seduta

B8-0051/2016

14.1.2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

sull'attuazione dell'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (2015/3034(RSP))

Ioan Mircea Pașcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boștinăru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Afzal Khan, Tonino Picula, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Boris Zala

a nome del gruppo S&D

Risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione dell'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (2015/3034(RSP))

Il Parlamento europeo,

- visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 42, paragrafo 7,
 - visti l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulle clausole di difesa reciproca e di solidarietà dell'UE: dimensioni politiche ed operative¹,
 - vista la Carta delle Nazioni Unite e in particolare le disposizioni del capo VII e dell'articolo 51,
 - vista la dichiarazione rilasciata il 16 novembre 2015 dal presidente della Repubblica francese dinanzi al Congresso francese, in cui ha affermato che la Francia è in guerra,
 - viste le conclusioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Consiglio europeo nelle riunioni del 19 e 20 dicembre 2013 e del 25 e 26 giugno 2015,
 - visto l'esito della riunione del Consiglio "Affari esteri" (ministri della Difesa), tenutasi il 17 novembre 2015,
 - visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il 13 novembre 2015 Parigi è stata colpita da una serie di attacchi terroristici in cui hanno perso la vita almeno 130 persone di oltre 26 paesi;
- B. considerando che, a seguito degli attacchi terroristici sferrati a Parigi il 13 novembre 2015, il governo francese ha ufficialmente invocato la clausola di difesa reciproca di cui all'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea;
- C. considerando che, a seguito dell'invocazione della clausola di difesa reciproca da parte della Francia, gli Stati membri sono tenuti a prestare aiuto e assistenza alla Francia con tutti i mezzi in loro potere, conformemente all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;
- D. considerando che l'uso della forza da parte dell'UE o dei suoi Stati membri è ammissibile soltanto ove motivato giuridicamente sulla base della Carta delle Nazioni Unite; rilevando, in tale contesto, il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, conformemente all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; sottolineando che è preferibile prevenire i conflitti e gli attacchi anziché affrontarne le conseguenze;

¹ GU C 419 del 16.12.2015, pag. 138.

- E. considerando che la solidarietà, l'aiuto e l'assistenza reciproca tra gli Stati membri, anche mediante il ricorso ai mezzi dell'Unione, rientrano tra i valori fondanti dell'Unione europea; che la sicurezza degli Stati membri è indivisibile e che tutti i cittadini europei dovrebbero disporre di identiche garanzie in materia di sicurezza e di un pari livello di protezione contro le minacce convenzionali e non convenzionali, tra cui il terrorismo e gli attacchi da parte di attori statali e non statali;
- F. considerando che la lotta al terrorismo internazionale rientra tra le priorità dell'UE e che l'applicazione del principio di solidarietà richiede interventi tanto all'interno quanto all'esterno del suo territorio, in linea con il diritto internazionale; che le dimensioni interne ed esterne della sicurezza dell'UE sono necessariamente e strettamente collegate;
- G. considerando che l'architettura in materia di sicurezza e di difesa prevista dai trattati non è stata ancora pienamente realizzata; che il trattato di Lisbona prevede la cooperazione rafforzata nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), anche mediante l'attribuzione di specifici compiti e missioni a gruppi di Stati, nonché il concetto di cooperazione strutturata permanente nelle questioni militari; che gli Stati membri sono responsabili del conseguimento di progressi nel settore della sicurezza e della difesa dell'Unione;
- H. considerando che l'articolo 42, paragrafo 6, TUE concernente la cooperazione strutturata permanente dovrebbe essere attivato tra gli Stati membri che desiderino instaurare fra loro una stretta collaborazione;
- I. considerando che l'UE deve rafforzare la propria cooperazione con l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico (NATO) per garantire una maggiore compatibilità delle rispettive politiche in materia di sicurezza e di difesa, in particolare nel caso in cui uno Stato membro subisca un'aggressione armata sul proprio territorio, ivi inclusi gli attacchi terroristici;
- J. considerando che le istituzioni dell'UE devono essere più attive nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa e promuovere l'attuazione di tutte le disposizioni previste dai trattati a tale riguardo, incluse quelle concernenti il particolare ruolo della NATO nella sicurezza e nella difesa europea e transatlantica; che il partenariato strategico UE-NATO dovrebbe essere rafforzato; che le istituzioni dell'UE devono sostenere tutti gli Stati membri negli sforzi da essi profusi per dare piena attuazione a tali disposizioni;
1. accoglie con grande soddisfazione il pieno e unanime sostegno che tutti gli Stati membri hanno espresso alla Francia; si compiace in particolare della disponibilità di tutti gli Stati membri a fornire tutto l'aiuto e l'assistenza necessari;
 2. sottolinea che qualsiasi uso della forza deve rispettare la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto umanitario internazionale;
 3. ricorda che la clausola di difesa reciproca è stata invocata per la prima volta; ritiene che il caso attuale costituirà un precedente per il futuro utilizzo della clausola di difesa reciproca e dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare il settore europeo della sicurezza e della difesa;

4. osserva con grande soddisfazione che, dopo l'invocazione della clausola di difesa reciproca da parte della Francia, sono state messe a disposizione risorse ulteriori per la lotta al terrorismo; incoraggia tutti gli Stati membri a mantenere i propri contributi per tutto il tempo necessario; valuta positivamente il ruolo di catalizzatore svolto dalla Francia in questo sforzo comune; incoraggia le istituzioni competenti dell'UE a fornire e mantenere il necessario sostegno;
5. ritiene che l'invocazione delle clausole di difesa reciproca e di solidarietà previste dai trattati costituisca innanzitutto una questione politica; sottolinea che, una volta invocate tali clausole, il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sono le sedi in cui si deve svolgere il dibattito politico;
6. rammenta il suo invito al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, formulato nelle sue precedenti risoluzioni, affinché proponga dispositivi e orientamenti pratici per garantire una reazione efficace nel caso in cui uno Stato membro invochi la clausola di difesa reciproca, come pure un'analisi del ruolo delle istituzioni dell'UE qualora sia invocata la clausola stessa; si rammarica tuttavia del fatto che, nel momento in cui la clausola di difesa reciproca è stata attivata per la prima volta, non fossero disponibili analisi e orientamenti, il che ha dato luogo alla situazione attuale in cui si rivela necessario adottare misure ad hoc e prevedere una gestione e una cooperazione ad hoc;
7. ritiene che la definizione di orientamenti e di modalità pratiche per la futura attivazione della clausola di difesa reciproca continui a costituire una priorità urgente; sottolinea che, nell'elaborazione di tali orientamenti, si dovrebbe tener conto degli insegnamenti tratti dalla prima attivazione dell'articolo 42, paragrafo 7; ribadisce il proprio parere secondo cui l'obbligo di fornire aiuto e assistenza, espressione di solidarietà politica tra Stati membri, dovrebbe garantire una rapida decisione in seno al Consiglio a sostegno dello Stato membro sotto attacco; ritiene che consultazioni in linea con i requisiti di cui all'articolo 32 TUE soddisfino tale scopo, lasciando, nel frattempo, impregiudicato il diritto di ogni Stato membro a occuparsi della propria autodifesa;
8. esprime preoccupazione per il fatto che la gestione bilaterale dell'aiuto e dell'assistenza in virtù della clausola di difesa reciproca, come in questo caso, non sarà possibile per tutti gli Stati membri, e invita pertanto il Consiglio europeo a promuovere l'ulteriore sviluppo della clausola di difesa reciproca e a rafforzare il ruolo delle pertinenti istituzioni dell'UE nell'agevolare tale processo;
9. chiede che si effettui un monitoraggio degli sviluppi inerenti all'attivazione dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE, ad esempio mediante un meccanismo come quello delle riunioni di consultazione comuni;
10. rileva che, in base alla clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 TFUE, sarebbe possibile mettere tutti i pertinenti mezzi dell'UE a disposizione della Francia e di altri Stati membri direttamente impegnati nella lotta al terrorismo;
11. sollecita un miglior coordinamento tra le autorità di gestione delle frontiere, le forze di polizia e gli altri organi di contrasto e intelligence, e chiede uno scambio di informazioni più efficiente e strutturato tra di loro; sottolinea la necessità di un meccanismo di coordinamento e assistenza reciproca tra gli Stati membri, con speciali

operazioni di polizia su larga scala;

12. chiede una politica estera comune dell'UE sul futuro della Siria e del Medio Oriente in generale, in coordinamento con tutti gli attori pertinenti; ritiene che tale politica dovrebbe essere parte integrante della futura strategia globale dell'UE; osserva che il coordinamento tra gli Stati membri che hanno contribuito alla lotta contro il terrorismo nella regione avrebbe dovuto essere migliorato; rileva che il supporto militare fornito alla coalizione impegnata a contrastare l'avanzata di Da'ish/ISIS in Iraq, Siria e Libia non ha raggiunto il potenziale di un approccio europeo integrato, in ragione di un'organizzazione e di un coordinamento insufficienti;
13. è dell'avviso che l'attuale attivazione dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE dovrebbe fungere da catalizzatore per sfruttare il potenziale di tutte le disposizioni del trattato in materia di sicurezza e difesa, che non devono restare lettera morta; ricorda in questo contesto l'importanza della piena e corretta applicazione del pacchetto difesa, comprendente la direttiva 2009/81/CE sugli appalti nel settore della difesa e la direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti intracomunitari;
14. chiede la piena attuazione del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, inteso a garantire un efficace controllo dei trasferimenti di armi da fuoco per uso civile; accoglie con favore la revisione della legislazione dell'UE in materia di armi da fuoco (inclusi la disattivazione, le sanzioni amministrative e le armi di segnalazione) e l'intenzione di rafforzare la cooperazione di polizia con i paesi confinanti sul contrabbando di armi; invita pertanto la Commissione a rafforzare le capacità di Europol in questo settore;
15. ritiene che l'attivazione della clausola di difesa reciproca, in particolare alla luce della minaccia del terrorismo cui sono confrontati gli Stati membri e del livello di conflitto nel vicinato, metta altresì in evidenza la necessità che l'UE faccia sentire la propria voce in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; è dell'avviso che, in tale sede, l'UE debba impegnarsi al massimo per promuovere una rinnovata comprensione del diritto umanitario internazionale, che tenga conto delle attuali minacce poste dalle armi non convenzionali e dagli attori non statali (come i gruppi terroristici) e ne garantisca l'adeguato inquadramento nel diritto internazionale applicabile; ritiene che l'UE dovrebbe promuovere la norma della "responsabilità di proteggere" (R2P) in materia di diritti umani e sicurezza internazionale per la prevenzione e la gestione delle emergenze umanitarie, conformemente al diritto internazionale;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Presidente della Commissione europea, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente degli Stati Uniti e al Segretario alla Difesa degli Stati Uniti.